

# II COLLEGIO dei DOCENTI del 6° Circolo Didattico "*Iqbal Masih*" di Quartu Sant'Elena (CAGLIARI)

riunito in data 22 marzo 2011  
a seguito di regolare autoconvocazione

## CONSIDERATO CHE

- non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 ("*la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie*") non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti e gli obblighi di servizio delle/degli insegnanti;
- l'art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce "*competenza generale*" al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha "*potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto*", che "*esercita ... nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente*" (lett. a); "*valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica*" (lett. d);
- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che "*nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*";
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività "*comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti*" (art. 28, comma 4);
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;

**per i MOTIVI surrichiamati il Collegio dei Docenti**

**del 6° Circolo Didattico "*Iqbal Masih*" di Quartu Sant'Elena (CA)**

**delibera all'UNANIMITA'**, con l'astensione del dirigente scolastico

**la NON ADESIONE e la NON COLLABORAZIONE**

dei docenti alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011  
e chiede al dirigente scolastico di informare urgentemente l'INVALSI della delibera adottata.